



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche europee

Ufficio per la la Cittadinanza europea,

il Mercato interno e gli Affari generali

Servizio II Mercato interno I

ACCESSO PARZIALE

Articolo 4 septies

NUOVO ISTITUTO

L'accesso parziale consiste nell'attribuire al cittadino-richiedente la possibilità di esercitare la propria attività, in un altro Stato membro, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato (nello Stato membro di origine) ma che, allo stesso tempo, si inserisce nell'ambito di una professione più ampia regolamentata nello Stato membro ospitante. La Commissione ha sostenuto l'introduzione nella direttiva di questo principio poiché aumenta le garanzie offerte ai professionisti, quali i termini per l'adozione dei decreti di riconoscimento, anche ai professionisti che possono usufruire dell'accesso parziale (riconosciuto dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-330/03 del 19 gennaio 2006). La Commissione ritiene che il principio dell'accesso parziale possa non applicarsi dove vi siano motivi imperativi di interesse generale, come nel caso delle professioni sanitarie. La Corte di Giustizia, inoltre, con la sentenza C-575/11 del 27 giugno 2013, nel richiamare i principi già sanciti nella precedente pronuncia del 2006, e riportati nei criteri introdotti dal nuovo articolo sull'accesso parziale, ha operato, nell'ambito delle professioni sanitarie, un distinguo fra settore medico e "paramedico", affermando che per quest'ultimo, poiché è comprensivo di una vasta gamma di attività diverse, in molti casi esecutive di terapie prescritte da un medico, non può non applicarsi a priori (in quanto "professioni sanitarie") il principio dell'accesso parziale. Il paese ospitante dovrà valutare caso per caso l'opportunità di riconoscimento dell'accesso parziale o dell'assegnazione di misure compensative.

CRITERI INTRODOTTI

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante deve concedere l'accesso parziale ad una attività professionale, nel suo territorio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) le differenze tra l'attività professionale esercitata legalmente nello Stato membro di origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante devono essere tali che l'applicazione di misure compensative non consenta al richiedente di completare il programma di formazione richiesto nello Stato membro ospitante per avere accesso totale alla professione regolamentata nel Stato membro ospitante;

- (b) L'attività professionale può oggettivamente venire separata dalle altre attività che rientrano nel quadro delle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante.

Ai fini di cui al punto (b), un'attività verrà considerata separabile se viene esercitata come attività autonoma nello Stato membro di origine.

2. L'accesso parziale può essere respinto se tale rifiuto, giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, quale la salute pubblica, possa assicurare l'ottenimento dell'obiettivo perseguito, senza andare al di là di ciò che sia strettamente necessario.
3. Le domande per lo stabilimento nello Stato membro ospitante verranno esaminate secondo quanto previsto nei capitoli I e IV del Titolo III in caso di stabilimento nello Stato membro ospitante.
4. Le domande per la prestazione temporanea di servizi nello Stato membro ospitante concernenti le attività professionali aventi implicazioni in termini di sicurezza e salute pubblica, verranno esaminate secondo quanto previsto nel Titolo II.
5. In deroga al comma 6, dell'articolo 7 (4) e dell'articolo 52 (1), nel momento in cui viene concesso l'accesso parziale, l'attività professionale si esercita con il titolo professionale dello Stato membro di origine.